

## **PARTE V - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI**

### **TITOLO I – CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI; SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI DI RILEVANZA COMUNITARIA**

#### **CAPO I – Disciplina regolamentare applicabile**

##### **Art. 352**

##### *Norme applicabili*

1. Ai contratti disciplinati dalla parte III, titolo I, del codice si applicano, **in quanto compatibili con le previsioni dello stesso codice e dei relativi allegati che si riferiscono ai settori speciali**, ferme restando le esclusioni e le precisazioni di cui all'articolo 206, comma 1, del codice, le disposizioni del presente regolamento, contenute:

- nell'articolo 1 (ambito di applicazione), nell'articolo 2 (disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi), **limitatamente alle norme applicabili ai settori speciali in conformità alla parte II, titolo III, capo IV, del codice, nell'articolo 3 (definizioni), limitatamente alle definizioni rilevanti in ordine a disposizioni del presente regolamento dichiarate applicabili ai settori speciali;**

**-nell'articolo 4 (tutela dei lavoratori);**

**-nell'articolo 5 (pagamento dei dipendenti dell'appaltatore);**

**-nell'articolo 6 (documento unico di regolarità contributiva);**

-nell'articolo 7 (sito informatico presso l'Osservatorio);

-nell'articolo 8 (casellario informatico), *limitatamente alle norme in esso contenute che si riferiscono anche agli enti aggiudicatori;*

- nell'articolo 39 (piani di sicurezza e di coordinamento e **quadro di incidenza della manodopera**);

- nella parte II, titolo III, capo I (disposizioni generali), capo II (autorizzazione degli organismi di attestazione), capo III (requisiti per la qualificazione), *nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 230 del codice*, fermo quanto previsto dal successivo articolo 353 (requisiti di qualificazione) del presente regolamento;

- nella parte II, titolo III, capo IV (soggetti abilitati ad assumere lavori), con esclusione degli articoli 91 (revoca dell'attestazione di qualificazione), 95 (requisiti del concessionario), 96 (requisiti del promotore e attività di asseverazione);

- nella parte II, titolo V, capo I (appalti e concessioni), sezione prima (disposizioni generali) e sezione seconda (appalti di lavori), con esclusione degli articoli 105 (appalti di lavori - contratti a corpo e a misura), **106 (disposizioni preliminari)**, 110, comma 3 (disposizioni in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi), **111 (esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione dei beni immobili)**, 112 (contratto aperto di manutenzione);

- **nella parte II, titolo V, capo II (criteri di selezione delle offerte), fatto salvo, per quanto concerne gli articoli 120 (offerta economicamente più vantaggiosa – commissione giudicatrice) e 121 (offerte anomale), il disposto del successivo comma 2 del presente articolo;**

- nell'articolo 170 (subappalto e cottimo);

- nella parte IV, titolo II, capo I (requisiti per la partecipazione), capo II (criteri di selezione delle offerte), capo III (procedure di scelta del contraente ed aste elettroniche), con esclusione degli articoli 290 (promotore finanziario nei servizi), 292 (garanzie e verifica della progettazione di servizi e forniture nell'ambito dei concorsi di progettazione), 299 (accordo quadro), **310 (norme**

**applicabili all'esecuzione di servizi e forniture)** e 311 (penali, garanzie, danni e riconoscimenti a favore dei creditori); fatto salvo, per quanto concerne gli articoli 295 (selezione delle offerte) e 296 (offerte anomale), **il disposto del successivo comma 2 del presente articolo e con la precisazione che le norme contenute nell'articolo 291 (concorsi di progettazione di servizi e forniture) sono applicabili ai settori speciali nei limiti di compatibilità con gli articoli da 235 a 237 del codice;**

- nella parte VI (disposizioni transitorie e abrogazioni).

**2. Le norme sulla pubblicità delle sedute, di cui all'articolo 120, comma 2, e all'articolo 295, commi 3 e 4, del presente regolamento, si applicano ai settori speciali, previa indicazione negli avvisi con cui si indicano le gare o negli inviti a presentare offerte delle informazioni che gli enti aggiudicatori possono eventualmente fornire ai sensi del punto 11 dell'allegato XIII al codice. Le norme sulla determinazione della soglia di anomalia, di cui all'articolo 121, commi 1 e 7, e all'articolo 296, da intendersi riferito ai medesimi commi dello articolo 119 e alla soglia di cui all'articolo 215 del codice, si applicano ai settori speciali previa indicazione, negli avvisi con cui si indicano le gare o negli inviti a presentare offerte dell'utilizzo dei criteri dettati dall'articolo 86 del codice, per l'individuazione delle offerte anormalmente basse, nell'esercizio della facoltà riconosciuta agli enti aggiudicatori dall'articolo 206 del codice.**

3. Gli enti aggiudicatori hanno comunque facoltà di applicare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, le disposizioni del presente regolamento diverse da quelle elencate al comma 1 e 2, con apposita previsione contrattuale dandone preventiva comunicazione nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerta.

4. Gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici individuano nel bando i requisiti progettuali ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del codice, unicamente nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 206 del codice e fatta salva l'applicazione del successivo articolo 353 (requisiti di qualificazione) del presente regolamento.

## **CAPO II – Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione**

### **Art. 353**

#### *Requisiti di qualificazione*

1. Tutti gli enti aggiudicatori, quando istituiscono e gestiscono propri sistemi di qualificazione possono richiedere, ove ritenuto opportuno in relazione alla natura, tipologia e caratteristiche della prestazione oggetto di affidamento, requisiti ulteriori rispetto a quelli di capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria previsti dagli articoli da 39 a 48 del codice. Tali requisiti ulteriori possono essere richiesti dagli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici anche quando non istituiscono detti sistemi di qualificazione.

2. I requisiti ulteriori di cui al comma 1 sono stabiliti in relazione alla normativa tecnica, alle regole dell'arte, alle omologazioni e alle esigenze di sicurezza e continuità del servizio reso dagli enti aggiudicatori, che caratterizzano le attività rientranti nei settori di cui agli articoli da 208 a 213 del codice.

3. Fermo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, gli enti aggiudicatori possono stabilire una maggiore o minore estensione temporale del periodo, rilevante ai fini della dimostrazione dei requisiti di idoneità richiesti, fissato dagli articoli 41 e 42 del codice.

4. A titolo esemplificativo, i requisiti ulteriori di cui al comma secondo potranno riguardare:

- a) la soglia minima di fatturato specifico riferita al settore nel quale opera l'ente aggiudicatore;
- b) la esecuzione di contratti analoghi a quelli oggetto di affidamento nello specifico settore in cui opera l'ente aggiudicatore e per un importo complessivo minimo definito da quest'ultimo;
- c) la disponibilità di stabilimenti, impianti, attrezzature e mezzi tecnici efficienti ed adeguati, in relazione alle specificità delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento e alle garanzie di sicurezza e continuità del servizio pubblico che deve rendere l'ente aggiudicatore;
- d) idonea struttura organizzativa con disponibilità in organico di ruoli professionali e risorse adeguate, in relazione alle specificità delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento e alle garanzie di sicurezza e continuità del servizio pubblico che deve rendere l'ente aggiudicatore;
- e) requisiti relativi alla organizzazione aziendale per la qualità.

5. In ogni caso, i requisiti ulteriori e la durata del periodo rilevante per la loro dimostrazione, sono fissati nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, comunque in modo da escludere ingiustificate o abusive limitazioni della concorrenza.

## **TITOLO II - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI; SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA**

### **Art. 354**

#### *Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria*

1. Le amministrazioni aggiudicatrici applicano, per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 215 del codice, le disposizioni del presente regolamento che **danno** attuazione alle norme primarie richiamate dall'articolo 238, commi da 1 a 6, del codice, ed in particolare le disposizioni contenute nella parte II, titolo VIII, capo III (lavori in economia) e nella parte IV, titolo V (acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia) del presente regolamento.

## **TITOLO III – ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE NEI SETTORI SPECIALI**

### **Art. 355**

#### *Organi del procedimento e programmazione*

1. Agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici si applicano, nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 9, del codice, le disposizioni del presente regolamento contenute nella parte II, titolo I, capo I (organi del procedimento), negli articoli 284 (il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture), 285 (funzioni e compiti del responsabile del procedimento), **286 (il responsabile del procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza)** e quelle concernenti gli organi del procedimento.

2. Agli enti aggiudicatori non si applicano le disposizioni del presente regolamento contenute nella parte II, titolo I, capo II (programmazione dei lavori) e nell'articolo 283 (programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi).

